

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 1998

**relativa alla conclusione di un accordo sulle norme internazionali in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà, tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa e di un verbale concordato tra il Canada e la Comunità europea relativo alla firma di detto accordo**

(98/142/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 100 A, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

vista la decisione del Consiglio del giugno 1996, che stabilisce direttive di negoziato e autorizza la Commissione a negoziare, con il Canada, gli Stati Uniti e la Federazione russa e qualsiasi altro paese terzo interessato, un accordo sulle norme in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, fa riferimento a norme convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà alle quali dovrebbero conformarsi i metodi di cattura utilizzati dai paesi terzi, qualora non abbiano vietato l'uso della tagliola,

affinché gli stessi possano esportare nella Comunità pellicce e prodotti manufatti di talune specie animali;

considerando che al 1° gennaio 1996 non era stata stabilita alcuna norma internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà; che tale situazione comportava per un paese l'impossibilità di garantire che i metodi di cattura utilizzati sul proprio territorio per le specie elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3254/91 fossero conformi a quelle convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà;

considerando la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3254/91 è stata comunicata al Consiglio il 12 gennaio 1996;

considerando che l'accordo accluso alla presente decisione è conforme alle direttive di negoziato contenute nella decisione di cui sopra; che esso risponde pertanto alla nozione di norme convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3254/91;

considerando che l'accordo si propone essenzialmente di fissare norme tecniche armonizzate, che permettano di ottenere un livello sufficiente di protezione degli animali catturati, applicabili alla produzione e all'uso di trappole e di agevolare il commercio tra le parti per quanto riguarda trappole, pellicce e prodotti manufatti delle specie disciplinate dall'accordo;

considerando che per l'attuazione dell'accordo è necessario stabilire un calendario che permetta di verificare la conformità delle trappole con le norme definite dall'accordo stesso ai fini della loro certificazione e di sostituire le trappole non certificate;

<sup>(1)</sup> GU C 207 dell'8. 7. 1997, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU C 14 del 19. 1. 1998.

<sup>(3)</sup> GU L 308 del 9. 11. 1991, pag. 1.

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, è necessario applicare l'accordo, il più sollecitamente possibile, tra il Canada e la Comunità europea;

considerando che dovrebbe essere approvato l'accordo tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa sulle norme internazionali in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà e il verbale concordato tra il Canada e la Comunità europea concernente la firma dell'accordo,

DECIDE:

*Articolo 1*

Sono approvati l'accordo sulle norme internazionali in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa e il

verbale concordato tra il Canada e la Comunità europea concernente la firma dell'accordo.

Sono acclusi alla presente decisione i testi dell'accordo e del verbale concordato e le dichiarazioni che dovranno essere depositate al momento della firma dello stesso.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio deposita gli strumenti di conclusione di cui all'articolo 17, paragrafo 2 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

R. COOK

---